



COMUNE DI RUDA
Provincia di Udine

* * *

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E
L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI
TRIBUTI LOCALI**

Adottato con delibera C.C. n° 4 del 07/02/2005
Modificato con delibera C.C. n°46 del 29.9.2005

INDICE

- Art.1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
- Art.2 Responsabile del Tributo	" 3
- Art.3 Autore della violazione	" 3
- Art.4 Principio di legalità	" 4
- Art.5 Criteri di determinazione della sanzione	" 4
- Art.6 Concorso di violazione e continuazione	" 4
- Art.7 Contestazione delle sanzioni	" 5
- Art.8 Irrogazione immediata	" 5
- Art.9 Mancato o tardivo pagamento del tributo	" 6
- Art.10 Ravvedimento	" 6
- Art.11 Riscossione della sanzione	" 7
- Art.12 Misure cautelari	" 7
- Art.13 Cessione di azienda	" 8
- Art.14 Sanzioni accessorie	" 8
- Art.15 Disposizioni transitorie	" 8

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento definisce gli indirizzi ed i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate tributarie del Comune in base alle disposizioni previste per i singoli tributi, in conformità ai Decreti Legislativi 18.12.1997, n.ri 471, 472 e 473, e successive modificazioni, ed alle altre disposizioni di legge vigenti.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme recate dai Decreti Legislativi 18.12.1997, n.ri 471, 472 e 473 e dei provvedimenti che disciplinano ciascun tributo comunale. La misura delle sanzioni applicabili sono indicate nelle tabelle dell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa sono aggiornati in conformità a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2 del D. Leg.vo 18.12.1997, n° 472.

ART. 2

RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Responsabile del tributo è competente all'emanazione dei provvedimenti ed all'attivazione delle procedure inerenti l'irrogazione delle sanzioni.

2. Il Responsabile del tributo determina l'entità della sanzione da irrogare per le diverse fattispecie di violazione, in base agli indirizzi ed ai criteri stabiliti nel presente regolamento, ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili per ciascun tributo comunale.

ART. 3

AUTORE DELLA VIOLAZIONE

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

2. Le violazioni riferite da disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1° aprile 1998.

3. L'individuazione dell'autore della violazione è effettuato in conformità agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del D. Leg.vo 18.12.1997, n° 472, e successive modificazioni; si applicano altresì le disposizioni previste per l'individuazione degli altri soggetti obbligati, anche solidalmente, al pagamento della sanzione.

ART. 4

PRINCIPIO DI LEGALITA'

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

4. Nell'applicazione del precedente terzo comma occorre considerare l'entità della sanzione disposta da ciascuna legge, ivi compresi interessi ed addizionali, ove previsti. La sanzione è irrogata con il provvedimento previsto dall'art.7 (*Contestazione delle sanzioni*) o dall'art.8 (*Irrogazione immediata*), ivi compreso quanto stabilito in caso di definizione agevolata.

ART. 5

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:

- a) alla gravità della violazione;
- b) all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
- c) alla personalità del trasgressore (desunta anche dai suoi precedenti fiscali);
- d) alle condizioni economiche e sociali del trasgressore.

ART. 6

CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE

1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di 1/4, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi locali differenti ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto.

2. Alla sanzione prevista dal comma precedente soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

3. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base alla quale riferire la maggiorazione di cui al primo comma, è aumentata della metà.

4. Nei casi previsti dal precedente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

ART. 7

CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI

1. il Comune notifica atto di contestazione delle sanzioni con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione della sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

2. L'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la notificazione è stata eseguita entro tale data ad almeno uno degli autori o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.

3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla notificazione, possono alternativamente:

a) definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi, relative a ciascun tributo. La definizione agevolata è applicabile alle sole violazioni per le quali è prevista dalla disciplina di ciascun tributo; la sua applicazione impedisce l'irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie;

b) produrre al Comune deduzioni difensive. Il Comune decide in merito a tali deduzioni e, nel caso che le ritenga fondate, modifica od annulla l'atto di contestazione. Nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in relazione al contenuto delle deduzioni presentate;

c) proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria ovvero, per i tributi ai quali non sussiste la loro giurisdizione, nei modi previsti dall'art.18, comma 2, del D. Leg.vo 18.12.1997, n° 472.

Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modi indicati alle lettere precedenti entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, il Comune procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.

ART. 8

IRROGAZIONE IMMEDIATA

1. Le sanzioni collegate al tributo, al quale si riferiscono, possono essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contesale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel minor termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

2. Il procedimento di cui al primo comma è attivato dal Responsabile del Tributo, limitatamente alle sanzioni collegate all'ammontare dello stesso, ove lo stesso ritenga opportuno, per motivi di funzionalità, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, provvedere all'irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento del tributo.

3 il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido possono definire la controversia in modo agevolato con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.

4. Contro il provvedimento di cui al primo comma è ammesso ricorso in conformità a quanto previsto dall'art.18 del D. Leg.vo 18.12.1997, n° 472.

ART. 9

MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. Per la violazione consistente nel mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato.

2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta ad un ottavo, se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta (30) giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, Verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza. il pagamento della sanzioni ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi.

3 La sanzione è applicata in base al procedimento di cui all'art.8 (*Irrogazione immediata*), fatta eccezione per quanto previsto dal terzo comma in materia di definizione agevolata.

4 La sanzione prevista nel presente articolo non si applica quando il versamento è stato tempestivamente eseguito ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

ART. 10

RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla sua commissione;
- b) nessuna applicazione di sanzione nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione e dall'errore;
- c) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;¹
- d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 (trenta) giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché degli interessi.

3. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che comportino l'attenuazione della sanzione.

¹ Come modificato con deliberazione C.C. n. 46 del 29.9.2005

ART. 11

RISCOSSIONE DELLA SANZIONE

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. Non è dovuto il pagamento di sanzioni di importo inferiore a €uro 16,53 (sedecivirgolacinquantatre'), in applicazione dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 16/04/1999.²

3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

4. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione.

ART. 12

MISURE CAUTELARI

1. In base all'atto di contestazione od al provvedimento di irrogazione della sanzione già notificato, il Comune, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

2. Il Comune deve notificare l'istanza di cui al primo comma, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro 20 (venti) giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Nel caso in cui non sussista giurisdizione delle Commissioni Tributarie, l'istanza deve essere presentata al Tribunale territorialmente competente in ragione della sede del Comune.

ART. 13

CESSIONE DI AZIENDA

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti del Comune per i tributi di sua competenza.

3. Il cessionario può richiedere al Comune un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite, per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il Comune è tenuto a rilasciare entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il certificato che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il medesimo certificato non sia rilasciato dall'ente entro il termine predetto

² Come modificato con deliberazione C.C. n. 46 del 29.9.2005

ART. 14

SANZIONI ACCESSORIE

1. Le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21 del D. Leg.vo 18.12.1997, n° 472, possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina applicabile a ciascun tributo.

2. Le singole leggi tributarie, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione ed ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

ART. 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

TABELLA 1

I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (art. 14 D. L.gs 30 dicembre 1992, n. 504)	
VIOLAZIONE	SANZIONE (disciplina vigente dal 1° aprile 1998)
Omesso versamento dell'imposta	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2 D. L.gs 18 dicembre 1997 n. 471)
Tardivo versamento dell'imposta	30% dell'imposta tardiva versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, comma 1, lett. a) D. L.gs 18 dicembre 1997 n. 472)
Omessa presentazione della denuncia	dal 100% al 200% dell'ammontare del tributo dovuto, con un importo minimo di Euro 51,00 (art. 14 D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 473)
Tardiva presentazione della denuncia	12,50% se presentata entro 90 giorni (art. 13 comma 1 lett. c) D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472)
Denuncia infedele	50% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 D. Lgs 473/97) ridotta al 10,00% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all' art.13, comma 1, lett. b) D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472)
Errore formale, non incidente sull'ammontare dell'imposta	Nessuna sanzione comminabile

TABELLA 2

T.A.R.S.U. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (art.76 D. Lgs	
VIOLAZIONE	SANZIONE (disciplina vigente dal 1° aprile 1998)
Omessa presentazione della denuncia	dal 100% al 200% dell'ammontare del tributo dovuto, con un importo minimo di €uro 51,00 (art. 14 D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 473
Tardiva presentazione della denuncia	12,50% se presentata entro 90 giorni (art. 13 comma 1 lett. c) D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472)
Denuncia infedele	50% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 D. Lgs 473/97) ridotta al 10,00% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all' art.13, comma 1, lett. b) D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472)
Errore formale, non incidente sull'ammontare dell' imposta	Nessuna sanzione comminabile

TABELLA 3

T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (art. 53 D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507)	
VIOLAZIONE	SANZIONE (disciplina vigente dal 1° aprile 1998)
Omesso versamento dell'imposta	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2 D. L.gs 18 dicembre 1997 n. 471)
Tardivo versamento dell'imposta	30% dell'imposta tardiva versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, comma 1, lett. a) D. L.gs 18 dicembre 1997 n. 472)
Omessa presentazione della denuncia	dal 100% al 200% dell'ammontare del tributo dovuto, con un importo minimo di Euro 51,00 (art. 14 D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 473)
Tardiva presentazione della denuncia	12,50% se presentata entro 90 giorni (art. 13 comma 1 lett. c) D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472)
Denuncia infedele	50% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 D. Lgs 473/97) ridotta al 10,00% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all' art.13, comma 1, lett. b) D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472)
Errore formale, non incidente sull'ammontare dell'imposta	Nessuna sanzione comminabile

TABELLA 4

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

(art. 23 D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

VIOLAZIONE	SANZIONE (disciplina vigente dal 1° aprile 1998)
Omesso versamento dell'imposta	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2 D. L.gs 18 dicembre 1997 n. 471)
Tardivo versamento dell'imposta	30% dell'imposta tardiva versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, comma 1, lett. a) D. L.gs 18 dicembre 1997 n. 472)
Omessa presentazione della denuncia	100% dell'ammontare del tributo dovuto, con un importo minimo di Euro 51,00 (art. 14 D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 473)
Tardiva presentazione della denuncia	12,50% se presentata entro 90 giorni (art. 13 comma 1 lett. c) D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472)
Denuncia infedele	50% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 D. Lgs 473/97) ridotta al 10,00% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all' art.13, comma 1, lett. b) D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472)
Errore formale, non incidente sull'ammontare dell'Imposta	Nessuna sanzione comminabile